Guida alla valutazione

di Antonella Mongiardo

La valutazione degli studenti, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche rispetto all'efficacia delle comunicazioni alle famiglie, pertanto deve rispondere a criteri di coerenza, trasparenza, motivazione e documentabilità. A tal proposito si richiama l'art.1 del Regolamento sulla valutazione, secondo cui l'allievo ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.
Pertanto, nel piano dell'offerta formativa, l'istituzione scolastica dovrà esplicitare le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere, nonchè i criteri generali di valutazione, eventualmente declinati nei vari dipartimenti, in coerenza con gli obiettivi formativi delle discipline o gruppi di discipline.
La normativa di riferimento sulla valutazione nelle scuole secondarie di 2° grado è:

- Art 4 DPR 122/09 (Regolamento sulla valutazione)
- Artt.3 e 8 del DPR 275/99 (Regolamento sull'autonomia scolastica)
- L'art. 79 del R.D. 653/1925
- L'art. 13/3 dell'O.M. n. 90/2001
- Nota ministeriale 18 ottobre 2012
- Nota ministeriale 05 dicembre 2012
- Sentenza Tar Lombardia (sez. IV) n. 213/2009
- Sentenza Tar Piemonte (sezione II, 24/07/2008)

art 1 DPR 122/09 "Finalità e criteri della valutazione".
"La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun

alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla <<Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione>>, adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.
Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.
Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani".

Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita' sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attivita' o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni e' espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico e' riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.
3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed e' comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico.
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o piu' discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Per la scuola secondaria di II grado bisogna fare riferimento alle più recenti note ministeriali:
del 18 ottobre 2012 che affida alla delibera del Collegio dei docenti la possibilità di attribuire il voto unico, per ciascuna disciplina, e del 05 dicembre 2012 nei corsi dei nuovi ordinamenti liceali, tecnici e professionali per:

- Discipline pittoriche
- Esecuzione e interpretazione
- Laboratorio di musica d'insieme
- Tecniche della danza
- Complementi di matematica

L'art. 13/3 dell'O.M. n. 90/2001 stabilisce qual è l'organo collegiale preposto ad occuparsi in materia di valutazione all'interno dell'istituzione scolastica: "Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe."
I criteri che si deliberano debbono essere tenuti presenti dai Consigli di classe in sede di valutazione periodica e finale.
In tali criteri rientra anche il "congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni" di cui all'art. 79 del R.D. 653/1925 sopra citato.
Nel caso in cui il numero minimo di prove non rientrasse in tali criteri, il docente dovrebbe somministrare almeno tre prove scritte e tre prove orali per ogni trimestre/quadrimestre.
La giurisprudenza e il contenzioso si pongono ormai su tale limite.
Riportiamo un passo molto interessante della Circolare n.94/2011 sulla "Valutazione periodica degli apprendimenti nei percorsi di istruzione secondaria di II grado. Indicazioni operative per l'a.s. 2011/12"

“…la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente e che le istituzioni scolastiche potranno individuare e adottare, nella loro autonomia e nell’ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica che ritengano funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, di cui ai Regolamenti di riordino e al D.M. 139/2007 relativo all’obbligo d’istruzione.
Ciò significa che, anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc.
Infatti, come già indicato nella citata circolare del 9 novembre 2010, le verifiche possono prevedere, a solo titolo di esempio e in relazione alle tipologie individuate dalle istituzioni scolastiche, modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale.
Appare opportuno aggiungere che, in ogni caso, un’ampia varietà di forme di verifica concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti.”

SCRUTINI

- I voti sono espressi da ogni singolo docente in decimi (voto intero).
  Il docente è tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti.
  Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e nello stesso tempo se le valutazioni espresse all'interno del Consiglio di classe sono debitamente motivate si ritengono insindacabili.
  In caso contrario, i relativi atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e suscettibili di annullamento.
- Il docente può stilare un giudizio brevemente motivato per ogni allievo corrispondente alla sua proposta di voto numerico, oppure crocettando le aggettivazioni riferite alla conoscenza, comprensione, applicazione, analisi e sintesi o ad altre aggettivazioni presenti nel registro personale.
  Ogni istituzione scolastica, in base all'autonomia, può deliberare anche per questo aspetto modalità comuni per tutti i docenti.
- Per ciò che invece riguarda la "quantità" delle verifiche a supporto della proposta di voto:
  L'art. 79 del R.D. 653/1925 prescrive che: "I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni ".
  I riferimenti normativi di cui disponiamo al fine di stabilire criteri comuni e condivisi da tutti i docenti per la valutazione degli allievi sono:
  L'art. 4/4 del DPR 275/99 che indica che nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche "individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale";
  L'art. 13/3 dell'O.M. n. 90/2001 che stabilisce qual è l'organo collegiale preposto ad occuparsi in materia di valutazione all'interno dell'istituzione scolastica: "Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe"
  I criteri che si deliberano debbono essere tenuti presenti dai Consigli di classe in sede di valutazione periodica e finale.
  In tali criteri rientra anche il "congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni" di cui all' art. 79 del R.D. sopra citato.
- Nel caso in cui il numero minimo di prove non rientrasse in tali criteri, il docente dovrebbe somministrare almeno tre prove scritte e tre prove orali per ogni trimestre/quadrimestre.
  La giurisprudenza e il contenzioso si pongono ormai su tale limite. Segnaliamo a questo proposito: una sentenza del Tar Piemonte (sezione II, 24/07/2008) che accoglieva un ricorso presentato dai genitori di un allievo per "la violazione di legge in merito alla nozione di congruo numero di prove"; una sentenza del Tar Lombardia (sez. IV), n°213/2009, secondo cui "da un lato, la ratio della citata norma sia nel senso di garantire l'esecuzione di un congruo numero di verifiche per la completezza del giudizio finale e, dall'altro, detta ratio non appare frustrata dalla sostituzione della verifica scritta a quella orale, specie laddove, come nel caso in questione, si tratti di

classe particolarmente numerosa e sia, comunque, salvaguardata la facoltà per lo studente di sottoporsi, a sua richiesta, ad ulteriori verifiche orali".

L'UTILIZZO DEL "+ " E DEL "-" E DEL SEGNO "1/2" DOPO IL VOTO NUMERICO

È utile premettere che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale.
L'utilizzo del "+ " e del "-" e del segno "1/2" dopo il voto numerico per la valutazione delle singole prove (scritte e orali) è, in linea di principio, ammissibile durante l'anno: se una delle prerogative della valutazione è quella della trasparenza, l'utilizzo di frazioni di voto o l'apposizione del +/- dopo il voto numerico può in alcuni casi rendere la valutazione più attendibile ed esatta.
La scelta del docente di utilizzare il "+" o il "-" e il segno "1/2" dopo il voto numerico per la valutazione delle prove è dunque legittima in quanto risponde al principio della libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale di cui all'art. 33 della Costituzione e all'art. 1 del D.Lgs 297/94.
Si può essere d'accordo o meno su questa pratica adottata dai docenti e ormai diffusa in molte scuole, ma dal punto di vista normativo non c'è nessun divieto.
Ciò che è importante è che in sede di scrutinio finale il docente effettui la proposta di voto in decimi con voto intero.

IL VALORE DELL'"IMPREPARATO"

Il docente può assegnare l'"impreparato" per le interrogazioni orali anche se questi non si configura propriamente come un voto.
Ciò però a condizione che sia previsto a livello d'istituto o di programmazione annuale e che gli allievi siano a conoscenza della possibile assegnazione.
Ogni voto che il docente attribuisce, compreso quindi l'"impreparato" (se previsto), dev'essere corredato da un'apposita legenda che ne "spieghi" il valore e ne traccia i criteri.
Il Collegio dei docenti ha quindi l'obbligo di occuparsi di questa materia.
I criteri devono essere fissati dall'istituzione scolastica di servizio e la valutazione dev'essere il più possibile equa, uniforme e trasparente nei confronti di tutti gli allievi.
L'assegnazione dell' "impreparato" può quindi essere previsto ma dev'essere "spiegato" nel suo valore, cioè dev'essere chiaro il suo "peso" nel processo valutativo di un allievo.

APPOSIZIONE DELLA FIRMA DEGLI ALLIEVI (O DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE) SULLE VERIFICHE O SUL PROGRAMMA FINALE PRESENTATO DAL DOCENTE

E' una prassi diffusa nelle scuole far firmare agli allievi il programma finale (compreso quello degli Esami di I e II grado) pensando che tale firma lo convalidi o lo renda immune da eventuali "contestazioni".
Non esiste alcun obbligo, in tal senso. Un docente è un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (i compiti sono sempre atti ufficiali) e non ha bisogno della firma degli allievi (anche se maggiorenni) per la "validazione" dei compiti svolti in classe oppure della programmazione finale (compresi i programmi per gli esami di stato di I e II grado).
Tale programmazione, infatti, non ha bisogno di alcuna validazione o "accettazione" da parte degli allievi perché in pratica è stata già svolta e riportata nel registro di classe (che è a tutti

gli effetti un atto pubblico) e in quello personale del docente.
Non si capisce quindi a cosa serva la firma degli allievi: devono “testimoniare” che proprio quella è la programmazione che è stata svolta? E se per esempio si rifiutassero di firmarla? La programmazione non sarebbe valida?
In conclusione la firma degli allievi sul programma finale non ha alcun senso e nemmeno alcun valore giuridico (qualcuno parla di un coinvolgimento nella pratica educativa ma anche qui ci sarebbe da discutere).
Rimane comunque una pratica legittima, nel senso che non c’è nessuna normativa a supporto che sia favorevole ma neanche contraria.

Valutazione delle discipline e comportamento

Si riportano due importanti note del ministero dell’Istruzione sulla valutazione e, in particolare, sul voto di comportamento.

1)

Ufficio Stampa

Roma, 13 marzo 2009

Scuola, CdM approva **Regolamento sulla valutazione:**
voti numerici in tutte le materie e nuovi criteri attribuzione voto condotta

“Questa mattina il Consiglio dei Ministri ha approvato il Regolamento sulla valutazione degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado.

Si definiscono nuovi criteri per l'attribuzione del voto in condotta.

Il 5 in condotta comporterà la non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato. Il voto sul comportamento, inoltre, concorrerà alla determinazione dei crediti scolastici. L'insufficienza sarà attribuita dal consiglio di classe per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e cioè nei seguenti casi:

- Allo studente che non frequenta regolarmente i corsi e non assolve assiduamente agli impegni di studio;
- A chi non ha nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiede per se stesso;
- A chi non osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti;
- Agli alunni che non utilizzano correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici;
- A chi arreca danno al patrimonio della scuola.

Per prendere un'insufficienza in condotta, comunque, si deve aver già preso una sanzione disciplinare. Se il comportamento indisciplinato si ripete l'insegnante con il consiglio di classe può decidere per l'attribuzione del 5.

Una sanzione disciplinare, quindi, sarà come un cartellino giallo dopo il quale se i comportamenti gravi persistono il consiglio di classe darà il cartellino rosso, cioè il 5 in condotta.

Il Regolamento approvato questa mattina introduce, inoltre, la valutazione con il voto numerico per tutte le materie nelle scuole primarie e secondarie di primo grado (scuole elementari e medie).

Queste le principali novità contenute nel provvedimento:

Scuola Primaria (scuola elementare)
Nella scuola primaria gli alunni saranno valutati dall'insegnante unico di riferimento o collegialmente dai docenti contitolari della classe.

La valutazione terrà conto del livello di conoscenza e del rendimento scolastico complessivo degli alunni nelle singole materie.
La valutazione nelle singole materie sarà espressa in voti numerici.
Solo per l'insegnamento della religione cattolica resta la valutazione attraverso un giudizio sintetico formulato dal docente.
I docenti di sostegno parteciperanno alla valutazione di tutti gli alunni.
Nella scuola elementare gli alunni potranno essere non ammessi alla classe successiva solo in casi eccezionali e motivati.

- *Voto in condotta nella scuola elementare*
  Il voto in condotta nella scuola elementare sarà espresso attraverso un giudizio del docente o dei docenti contitolari.

Scuola secondaria di I grado (scuola media)

Nella scuola secondaria di primo grado gli studenti saranno valutati nelle singole materia con voti numerici. Questo metodo di valutazione riguarderà anche l'insegnamento della musica.

Anche alle medie l'insegnamento della religione cattolica continuerà ad essere valutato attraverso un giudizio sintetico del docente.

Per essere ammessi all'anno successivo, comunque, sarà necessario avere almeno 6 in ogni materia.

Per la ammissione all'esame di Stato di terza media gli alunni dovranno conseguire la sufficienza in tutte le materie, compreso il voto in condotta.

In sede d'esame finale agli alunni particolarmente meritevoli che conseguiranno il punteggio di 10 decimi potrà essere assegnata la lode dalla commissione che deciderà all'unanimità.

- *Voto in condotta alle scuole medie*
  Il voto in condotta nella scuola secondaria di primo grado sarà espresso con un voto numerico accompagnato da una nota di illustrazione e riportato anche in lettere in pagella.

Scuola secondaria di II grado (scuola superiore)
Alle scuole superiori la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe.

Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospenderà il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più materie, senza decidere immediatamente la non promozione, ma comunicando i risultati conseguiti nelle altre materie. A conclusione dei corsi di recupero per le carenze dimostrate il consiglio di classe, dopo aver accertato il recupero delle lacune formative entro la fine dello stesso anno scolastico, non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno successivo, formulerà il giudizio finale e l'ammissione alla classe successiva.

Sono ammessi all'esame di Stato (esame di maturità) tutti gli studenti che conseguiranno la sufficienza in tutte le materie e in condotta.

Accesso diretto all'esame di stato per gli "ottisti"
Saranno ammessi direttamente agli esami di Stato gli studenti che in quarta hanno conseguito 8 decimi in ciascuna materia e nel comportamento e che hanno riportato una votazione non inferiore al 7 in ciascuna disciplina, 8 per la condotta nelle classi seconda e terza.

L'educazione fisica concorre come ogni altra disciplina alla determinazione della media dei voti.

- **Voto in condotta alle scuole secondarie di primo e secondo grado**
  Con il Regolamento approvato oggi dal Consiglio dei Ministri il voto sul comportamento concorrerà alla determinazione dei crediti scolastici. L'insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporterà la non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato e sarà attribuita dal consiglio di classe per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, purché prima sia stata data allo studente una sanzione disciplinare.

  La valutazione del comportamento è partita già nel primo quadrimestre dell'anno scolastico in corso ed ha portato a galla circa 34 mila insufficienze. Gli studenti

avranno tempo nella seconda parte dell'anno per recuperare. Con questo Regolamento viene abrogato il DM n.5 del 16 gennaio 2009.

Valutazione degli alunni con disabilità
Per la valutazione degli alunni con disabilità si dovrà tener conto, oltre che del comportamento, anche delle discipline e delle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Inoltre si prevede, per gli alunni disabili, la predisposizione di prove di esame differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonei a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento-DSA
Per gli alunni in situazione di difficoltà specifica di apprendimento debitamente certificate per la prima volta viene dettata una disciplina organica, con la quale si prevede che, in sede di svolgimento delle attività didattiche, siano attivate adeguate misure dispensative e compensative e che la relativa valutazione sia effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali degli alunni.

Obbligo scolastico
Resta confermato l'obbligo scolastico fino al sedicesimo anno di età, sempre nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

Certificazione delle competenze
Le competenze acquisite dagli alunni nel loro percorso scolastico saranno certificate, nel quadro della normativa europea. I modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi ordini e gradi di scuola saranno adottati con un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

2)

Ufficio Stampa

Roma, 28 maggio 2009

Regolamento sulla valutazione degli studenti

"Questa mattina il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Regolamento sulla valutazione degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado che entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico. Queste le principali novità contenute nel provvedimento:

Scuola Primaria (scuola elementare)
Nella scuola primaria gli alunni saranno valutati dall'insegnante unico di riferimento.
La valutazione terrà conto del livello di conoscenza e del rendimento scolastico complessivo degli alunni nelle singole materie.
La valutazione nelle singole materie sarà espressa in voti numerici così come avviene in tutti i Paesi Europei.
Solo per l'insegnamento della religione cattolica resta la valutazione attraverso un giudizio sintetico formulato dal docente.
I docenti di sostegno parteciperanno alla valutazione di tutti gli alunni.

Nella scuola elementare gli alunni potranno essere non ammessi alla classe successiva solo in casi eccezionali e motivati.

»Voto in condotta nella scuola elementare
Il voto in condotta nella scuola elementare sarà espresso attraverso un giudizio del docente o dei docenti contitolari.

Scuola secondaria di I grado (scuola media)
Nella scuola secondaria di primo grado gli studenti saranno valutati nelle singole materie con voti numerici. Questo metodo di valutazione riguarderà anche l'insegnamento della musica.
Anche alle medie l'insegnamento della religione cattolica continuerà ad essere valutato attraverso un giudizio sintetico del docente.
Per essere ammessi all'anno successivo, comunque, sarà necessario avere almeno 6 in ogni materia.
Per la ammissione all'esame di Stato di terza media gli alunni dovranno conseguire la sufficienza in tutte le materie, compreso il voto in condotta.
In sede d'esame finale agli alunni particolarmente meritevoli che conseguiranno il punteggio di 10 decimi potrà essere assegnata la lode dalla commissione che deciderà all'unanimità.

»Voto in condotta alle scuole medie
Il voto in condotta nella scuola secondaria di primo grado sarà espresso con un voto numerico accompagnato da una nota di illustrazione e riportato anche in lettere in pagella.

Scuola secondaria di II grado (scuola superiore)
Alle scuole superiori la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe.
Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospenderà il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più materie, senza decidere immediatamente la non promozione, ma comunicando i risultati conseguiti nelle altre materie. A conclusione dei corsi di recupero per le carenze dimostrate il consiglio di classe, dopo aver accertato il recupero delle lacune formative entro la fine dello stesso anno scolastico, non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno successivo, formulerà il giudizio finale e l'ammissione alla classe successiva.
Secondo quanto indicato dall'ordinanza ministeriale n.40 dell'8 aprile 2009, per l'anno scolastico 2008/09, per l'ammissione all'esame di Stato sarà necessaria la media del 6. Il voto in condotta concorrerà alla formazione della media.
A partire dall'anno scolastico 2009/10 saranno ammessi all'esame di Stato tutti gli studenti che conseguiranno la sufficienza in tutte le materie e in condotta.

Accesso diretto all'esame di stato per gli "ottisti"
Saranno ammessi direttamente agli esami di Stato gli studenti che in quarta hanno conseguito 8 decimi in ciascuna materia e nel comportamento e che hanno riportato una votazione non inferiore al 7 in ciascuna disciplina, 8 per la condotta nelle classi seconda e terza.
L'educazione fisica concorre come ogni altra disciplina alla determinazione della media dei voti.

»Voto in condotta alle scuole secondarie di primo e secondo grado
Con il Regolamento approvato oggi dal Consiglio dei Ministri il voto sul comportamento

concorrerà alla determinazione dei crediti scolastici.
Il 5 in condotta sarà attribuito dal consiglio di classe per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, purché prima sia stata data allo studente una sanzione disciplinare. Inoltre, l'insufficienza in condotta dovrà essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
Una sanzione disciplinare, quindi, sarà come un cartellino giallo, dopo il quale se i comportamenti gravi persisteranno il collegio dei docenti darà il cartellino rosso e cioè il 5 in condotta.
La valutazione del comportamento è partita già nel primo quadrimestre dell'anno scolastico in corso ed ha portato a galla circa 34 mila insufficienze. Gli studenti avranno tempo nella seconda parte dell'anno per recuperare.
L'insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporterà la non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato.

Valutazione degli alunni con disabilità
Per la valutazione degli alunni con disabilità si dovrà tener conto, oltre che del comportamento, anche delle discipline e delle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Inoltre si prevede, per gli alunni disabili, la predisposizione di prove di esame differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonei a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento-DSA. Per gli alunni in situazione di difficoltà specifica di apprendimento debitamente certificate per la prima volta viene dettata una disciplina organica, con la quale si prevede che, in sede di svolgimento delle attività didattiche, siano attivate adeguate misure dispensative e compensative e che la relativa valutazione sia effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali degli alunni.

Obbligo scolastico
Resta confermato l'obbligo scolastico fino al sedicesimo anno di età, sempre nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione”.

La valutazione per competenze

Perché valutare per competenze
Nell’attuale momento storico, che vede stravolgersi completamente il modo di fare scuola, si sta riscoprendo l’importanza della didattica per competenze.
Come si sa, l’attività valutativa attiene all’autonomia delle istituzioni scolastiche ed è una competenza del Collegio dei docenti, che definisce modalità e criteri per assicurare oggettività, equità, omogeneità e trasparenza alla valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento.
Oggi, però, si deve affrontare un problema nuovo, ossia ridefinire criteri e modalità per assicurare una valutazione più adeguata ai tempi, che tenga conto delle competenze sviluppate dagli studenti anche in regime di didattica da remoto.

Già da molti anni la didattica per competenze ha fatto il suo ingresso nella scuola italiana, anche se nella pratica scolastica si tende, talvolta, a ritenerla un adempimento conclusivo, una mera integrazione formale del documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento.
Ma oggi ci rendiamo conto che non può essere così. L'emergenza sanitaria, rendendo necessario il ricorso alla Dad e catapultando studenti, docenti e dirigenti in una dimensione digitale, ci ha fatto toccare con mano come nella società attuale, sempre più complessa e tecnologicamente avanzata, caratterizzata da continue e veloci trasformazioni, il principale compito della scuola non sia quello di trasmettere contenuti.
In una realtà caratterizzata da una pluralità di informazioni e da una molteplicità di stimoli culturali, la scuola deve, soprattutto, insegnare ai giovani la capacità di apprendere, interagire con gli altri, selezionare le informazioni, organizzare materiali, utilizzare risorse per risolvere problemi; saper criticare, scegliere, decidere. In altre parole, deve sviluppare competenze.
Un concetto complesso, quello di competenza, utilizzato con valenze e sfumature diverse a seconda del contesto, interessante da esplorare anche dal punto di vista del suo percorso storico e normativo.

Breve excursus storico e normativo sulla "competenza"

La parola "competenza" nasce nel mondo del lavoro, come la capacità personale di eseguire con successo un compito, una mansione o una prestazione. La letteratura, da Tyler a Perreneaud, Da Le Boterf a Rivoltella, ne offre varie definizioni.
Dai diversi enunciati si coglie ciò che è l'essenza del concetto di competenza, la quale non risiede in una conoscenza, in un sapere, in un'abilità, in un ruolo, ma si compone di tutte queste cose insieme e si estrinseca proprio nella mobilitazione stessa delle risorse, nella loro messa in opera in un determinato contesto.
In Italia, la "competenza" si affaccia nel mondo dell'istruzione e della formazione, quando inizia a maturare l'idea della necessità di avvicinare la scuola al mondo del lavoro.
Negli anni '90 la parola competenza fa il suo ingresso nei documenti scolastici e nei "patti" per lo sviluppo e l'occupazione. Di competenza si sentirà parlare soprattutto in seguito all'impegno assunto dagli stati membri dell'U.E. di definire entro il 2006 un quadro unico europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).
Edith Cresson, uno dei leader culturali dell'U.E., nel Libro Bianco su "Istruzione e formazione -Insegnare e apprendere" (1995) sottolinea l'importanza della cultura per lo sviluppo della persona, oltre che della produttività: "*Nel nostro tempo la 'mission' fondamentale dell'istruzione è aiutare ogni individuo a sviluppare tutto il suo potenziale e a diventare un essere umano completo, e non uno strumento per l'economia; l'acquisizione delle conoscenze e competenze dev'essere accompagnata da un'educazione del carattere, da un'apertura culturale e da interessamento alla responsabilità sociale".*
E' in questo contesto culturale che la competenza inizia il suo ingresso normativo nel mondo dell'istruzione e della formazione. E dalla normativa giungono spunti di riflessione e sistematizzazioni.
Il 18 dicembre 2006 il Consiglio e il Parlamento dell'Unione Europea varano una raccomandazione ai paesi membri sulle competenze chiave che devono essere garantite al termine del percorso scolastico obbligatorio. Sono otto le competenze chiave europee, quattro disciplinari (comunicazione nella madre lingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenze matematiche di base; competenze digitali) e quattro interdisciplinari

(imparare a imparare; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale).
Dall'Europa arriva anche la prima definizione organica del concetto di competenza, identificata come la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro o di studio, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.
La raccomandazione viene recepita dall'Italia. Il sistema italiano, la cui principale necessità è elevare il livello medio d'istruzione e contrastare la dispersione scolastica, si pone il problema di quali debbano essere gli obiettivi formativi da garantire al termine dell'obbligo scolastico e della scuola secondaria di secondo grado.

Un importante contributo, in tal senso, viene dato dal documento tecnico allegato al regolamento della legge 296/2006 (che introduce l'innalzamento dell'obbligo scolastico da otto a dieci anni), che definisce tali obietti formativi in termini di competenze. Il documento fa riferimento, in particolare, a quattro assi disciplinari (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale) e a otto competenze chiave di cittadinanza: imparare a imparare, progettare, comunicare, comunicare e collaborare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l'informazione.
La competenza diviene, così, un elemento fondamentale della progettazione scolastica, dalla scuola dell'infanzia al secondo ciclo di istruzione. Lo stesso Pecup, che rappresenta il punto di riferimento per la scuola secondaria di secondo grado, punto di convergenza dell'intera azione educativa della scuola, è centrato non sui contenuti disciplinari, ma sulla persona dello studente; esso esplicita, infatti, sia le competenze disciplinari sia le competenze trasversali che attengono all'autonomia, alla capacità di lavorare in gruppo, allo spirito di iniziativa, al senso civico e di responsabilità.
La legge 92 del 2012 valorizza le competenze acquisite in qualsiasi contesto, formale, non formale e informale, al fine di promuovere il percorso di crescita culturale e professionale della persona in tutta la sua storia di studio, di vita e di lavoro. Il regolamento attuativo della legge Fornero stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti formali, non formali e informali, ai fini della loro individuazione e validazione in termini di crediti formativi.

Come valutare le competenze

La scuola moderna, dunque, è, la scuola delle competenze, che devono essere certificate al termine della scuola primaria, in uscita dal primo ciclo d'istruzione, all'assolvimento dell'obbligo scolastico e al superamento dell'esame di stato conclusivo del secondo ciclo.
Nel primo ciclo, la certificazione delle competenze, riferite alle otto competenze chiave europee, serve a dare alla famiglia e alla scuola del ciclo successivo informazioni qualitative sulla capacità acquisita dall'alunno di risolvere compiti e problemi, nuovi e complessi, in contesti reali o simulati.
Nel secondo ciclo, le competenze sono riferite ai quattro assi disciplinari e alle otto competenze chiave di cittadinanza, parametrizzate secondo una scala articolata su tre livelli: base, intermedio, avanzato.
Per essere certificate, però, le competenze devono prima essere valutate. La valutazione delle competenze è un processo complesso, non circoscritto ad un atto finale ma prolungato

nel tempo, attraverso l'osservazione sistematica degli alunni dinanzi a varie situazioni da affrontare.
La valutazione, pertanto, non può essere affidata alle modalità tradizionali usate per valutare gli apprendimenti (compiti scritti, verifiche orali, test strutturati o semi-strutturati), ma si avvale di altri strumenti, come l'osservazione sistematica, le autobiografie cognitive, le prove autentiche, i compiti di realtà, le Uda.
L'osservazione sistematica permette agli insegnanti di rilevare il processo, cioè l'insieme delle operazioni che l'alunno compie per interpretare e risolvere il problema, per selezionare informazioni, per individuare collegamenti, per valorizzare risorse (libri, documenti, tecnologie, etc.)
L'autobiografica cognitiva è il racconto che l'alunno fa di se stesso o di una propria esperienza di apprendimento. La narrazione mette in luce aspetti che talvolta restano nascosti nell'apprendimento. Il racconto di sé consente all'allievo di auto-valutarsi e al docente di valutarlo, rimodulando eventualmente la propria azione didattica in funzione delle esigenze specifiche dell'allievo.
Il compito autentico è un problema complesso da risolvere o un prodotto, materiale o immateriale, che gli alunni possono realizzare utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite. Per essere davvero autentica una prova di questo tipo deve essere interdisciplinare; l'insegnante deve essere un coach, un mediatore, e devono essere solo gli studenti a predisporla e organizzarla.
Il compito di realtà è la richiesta che viene somministrata agli allievi di risolvere una situazione problematica, il più possibile rispondente ad una situazione reale, impiegando le conoscenze e le abilità acquisite.
Per valutare un compito autentico o di realtà si utilizzano le rubriche valutative.
Una rubrica valutativa è un insieme di criteri associati ai diversi livelli di una scala di voti o giudizi.
Per costruire una rubrica valutativa, si associano degli obiettivi o prestazioni alla competenza che si intende valutare e si sceglie una scala di punteggi, ad esempio su base 20 o 30, che deve essere messa in corrispondenza con i tre livelli di competenza. Ad ognuno degli obiettivi/prestazioni in cui viene declinata la competenza si associa una scala di voti, articolata in genere su 4, 5, o 6 livelli. Ad ogni prestazione viene assegnato un voto e il punteggio complessivo misura il grado di sviluppo di quella competenza.
Un altro strumento moderno e efficace per valutare le competenze è l'Unità didattica di apprendimento.
L'Uda è un'esperienza di apprendimento che consente agli studenti di entrare a contatto con diversi ambiti del sapere. Per progettare un'Uda si sceglie un argomento e lo si sviluppa in modo interdisciplinare. Ciò consente agli studenti di utilizzare conoscenze e abilità afferenti a diversi ambiti disciplinari per sviluppare competenze trasversali che saranno valutate e certificate al termine del percorso.
Per realizzare l'Uda si deve aver cura di organizzare momenti di apprendimento che vadano al di là della semplice lezione frontale e che prevedano, ad esempio, ricerche individuali, esperienze laboratoriali, lavori di gruppo, creando così un ambiente di apprendimento più coinvolgente e stimolante per gli studenti ed una valutazione più in linea con quanto richiesto a livello europeo.
La seguente rubrica valutativa è stata impostata su tre competenze chiave di cittadinanza: **imparare a imparare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile**.

	IMPARARE A IMPARARE	COLLABORARE E PARTECIPARE	AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
IN CLASSE	**Rielabora i concetti, utilizza le informazioni per risolvere i problemi**	**Partecipa alle attività didattiche, collabora con i compagni e con l'insegnante**	**Rispetta gli impegni assunti, sa organizzare il proprio tempo studio.**
	1 è disattento alle spiegazioni, lo svolgimento delle consegne è inadeguato, non riesce ad orientarsi per volgere semplici compiti. **2** si distrae di frequente, ha difficoltà a comprendere le consegne. **3** se sollecitato, comprende semplici richieste, nello svolgimento manifesta incertezze. **4** comprende le consegne e le svolge in modo adeguato. **5** analizza con sicurezza le conoscenze a disposizione per utilizzarle nell'espletamento delle consegne in modo efficace e costruttivo.	**1** non partecipa quasi mai alle attività didattiche **2** partecipa alle attività in modo discontinuo ed è poco collaborativo. **3** se sollecitato, partecipa alle attività didattiche ed interagisce con i compagni, anche se in modo non sempre adeguato. **4** partecipa alle attività didattiche regolarmente e interagisce in modo costruttivo con i compagni e l'insegnante. **5** partecipa attivamente alle attività didattiche collaborando in modo efficace e costruttivo con l'insegnante e i compagni di classe.	**1** non rispetta le consegne, non sempre si sottopone alle verifiche. **2** non è puntuale nel rispettare i tempi delle consegne, ha bisogno di essere sollecitato nel sottoporsi alle verifiche **3** rispetta le consegne e si sottopone alle verifiche, ma non è sempre costante. **4** è autonomo nell'organizzare lo studio, è puntuale nelle consegne e si sottopone sempre alle verifiche. **5** è autonomo nell'organizzare lo studio, è puntuale nelle consegne, è sempre disponibile a sottoporsi alle verifiche, anche in modo volontario, e a trasferire le proprie conoscenze al gruppo classe.
IN DAD	**1** non rispetta quasi mai le consegne. **2** ha difficoltà a comprendere semplici consegne, utilizza in modo superficiale e discontinuo le risorse a disposizione. **3** se orientato comprende le consegne, nello svolgimento manifesta qualche incertezza, utilizza le risorse in modo parziale e disorganico. **4** comprende le consegne e sa svolgerle in modo adeguato, utilizza le risorse a disposizione in modo efficace. **5** analizza con sicurezza e padronanza le informazioni acquisite per utilizzarle nell'espletamento delle consegne in modo critico ed efficace.	**1** non interagisce quasi mai con l'insegnante **2** interagisce poco e in modo discontinuo l'insegnante. **3** se sollecitato interagisce con l'insegnante anche se in modo non sempre adeguato. **4** partecipa alle attività a distanza regolarmente e interagisce in modo costruttivo con l'insegnante e i compagni di classe. **5** partecipa attivamente alle attività a distanza collaborando in modo efficace e costruttivo con l'insegnante e i compagni di classe.	**1** non rispetta le consegne e non effettua interazioni, né sincrone né asincrone. **2** non è costante nelle consegne e ha bisogno di frequenti sollecitazioni per effettuare le interazioni sincrone e/o asincrone. **3** rispetta, in genere, le consegne e ed effettua l'interazione sincrona e/o asincrona, ma in modo non sempre costante. **4** è autonomo nell'organizzare i materiali di studio, è puntuale nelle consegne ed effettua regolarmente l'interazione sincrona e/o asincrona. **5** è autonomo nell'organizzare i materiali di studio, è puntuale nelle consegne, effettua regolarmente l'interazione sincrona e/o asincrona ed è disponibile ad aiutare il gruppo classe nella risoluzione di problemi organizzativi e/o didattici.

Punteggio e livello competenza

/30	/10	livelli competenza
< 14	4	livello base non raggiunto
14 – 15	5	base
16 - 19	6	
20 - 22	7	intermedio
23 - 26	8	
27 - 28	9	avanzato
29 – 30	10	

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Mongiardo